

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE n.72 del 25.10.2010;**

**OGGETTO: Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura.**

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

**VISTA** la propria deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 27.12.1996, recante "Approvazione del Regolamento del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti e documenti amministrativi" concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dal Parco, in particolare l'articolo 6, della medesima deliberazione che, stabilisce che "per il rilascio di copia di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca" ;

**VISTA** la propria deliberazione del Comitato di Gestione n. 15 del 18.02.1994, con la quale venivano determinati i rimborsi e le contribuzioni per il rilascio di copie di atti e certificazioni;

**RITENUTO** dover rideterminare detti rimborsi, adeguando in euro i relativi importi;

**VISTA** la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico dei bilanci pubblici;

**RITENUTO** opportuno che il Consorzio per la gestione del Parco regionale Valle del Treja provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;

Visti i pareri

Ad unanimità dei voti

### **Delibera:**

#### **Art. 1.**

1 L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e'

consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.

4. La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

7. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.

9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 450, presso Banca di Credito Cooperativo di Roma , codice IBAN IT 93 B 08327 39390 000000000450, intestato – Parco Regionale Vale del Treja, con causale: "rimborso accesso - Legge n. 241/1990".

## **Art. 2.**

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta.

2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 450, presso Banca di Credito Cooperativo di Roma , codice IBAN IT 93 B 08327 39390 000000000450, intestato – Parco Regionale Vale del Treja, con causale: "rimborso accesso - Legge n. 241/1990".

**DI** introitare le somme dall'applicazione del presente atto alla Risorsa 2020/1 del Bilancio di previsione in corso;